



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE n. 7 del 6 luglio 2022

concernente

“Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022”

RELAZIONE TECNICA-FINANZIARIA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Impatto organizzativo-procedurale.

Nessuno

Impatto finanziario.

Nessuno

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA DELLE COMUNITÀ

Art. 2 Modificazioni dell’articolo 9 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)

Impatto organizzativo-procedurale.

Nessuno

Impatto finanziario.

Nessuno

Art. 3 Modificazioni dell’articolo 14 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)

Impatto organizzativo-procedurale.

Nessuno

Impatto finanziario.

Nessuno

Art. 4-6 Sostituzione dell’articolo 15 e 17 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)

Impatto organizzativo-procedurale.

Nessuno

Impatto finanziario.

Ante riforma, su 14 comunità interessate, in soli due casi il Commissario era anche Sindaco di uno dei Comuni facenti parte della Comunità stessa. Di conseguenza in 12 comunità il Commissario percepiva l'indennità intera prevista, mentre nei due casi di coincidenza della carica di Commissario e di Sindaco, gli veniva corrisposta l'indennità di carica al netto di quella da sindaco.

Con la riforma introdotta viene previsto che ai componenti degli organi delle comunità, che già percepiscono indennità o gettoni presenza per cariche esercitate contestualmente negli enti locali, non spettano alcuna indennità, tranne che per il presidente e per i componenti del comitato esecutivo per i quali l'indennità prevista spetta al netto di quella già percepita nell'ente locale.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio dei sindaci che lo sceglie fra i propri componenti o tra i consiglieri comunali dei comuni compresi nel territorio.

Nel caso in cui la comunità comprenda almeno sei comuni, il Consiglio dei sindaci può deliberare l'istituzione del comitato esecutivo, composto dal Presidente e da un massimo di altri tre membri (tranne per una comunità che può prevedere un ulteriore membro), scelti tra i componenti del Consiglio dei sindaci o tra i consiglieri comunali compresi nel proprio territorio.

Alla luce di tale quadro, si stima che la maggior spesa, derivante dall'introduzione della presente riforma, possa essere quantificata in presunti 80-100 mila euro annui. Dai conti consuntivi è emerso che le comunità di valle dispongono di avanzi economici (generati dalla parte corrente), che possono assorbire in parte tale maggior spesa. Per il 2022, primo anno di applicazione, l'impatto economico si riduce di circa due terzi (40 mila euro).

Si provvede pertanto a sostenere la spesa integrando lo stanziamento di 40 mila euro per il 2022 e di 80 mila euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti), riducendo, per i medesimi importi e per i medesimi anni, gli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi si provvede a quantificare il relativo onere nei rispettivi bilanci provinciali.

Art. 5 Sostituzione dell'articolo 16 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Impatto organizzativo-procedurale.

Nessuno

Impatto finanziario.

Nessuno

Art. 7 Sostituzione dell'articolo 17 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Impatto organizzativo-procedurale.

Nessuno

Impatto finanziario.

Nessuno

Art. 8 Inserimento dell'articolo 17 bis 1 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Impatto organizzativo-procedurale.

Nessuno

Impatto finanziario.

Nessuno

Art. 9 Sostituzione dell'articolo 17 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Impatto organizzativo-procedurale.

Nessuno

Impatto finanziario.

Nessuno

Art. 10 Inserimento dell'articolo 17 ter 1 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in

materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Impatto organizzativo-procedurale.

L'articolo prevede l'approvazione di una specifica deliberazione della Giunta provinciale che disciplini le modalità applicative della riforma stessa. Tale deliberazione impegnerà quindi i competenti uffici nell'attività istruttoria necessaria.

Impatto finanziario.

Nessuno

Art. 11 Integrazione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) in materia di direttore generale

Impatto organizzativo-procedurale.

Nessuno

Impatto finanziario.

Nessuno

Art. 12 Abrogazioni

Impatto organizzativo-procedurale.

L'abrogazione del Capo V bis della L.P. 3/2006 fa decadere tutte le attività della Provincia per quanto attiene alle elezioni del presidente della comunità previste dall'abrogando art. 17 septies.

Impatto finanziario.

Nessuno

Art. 13 disposizione transitoria

Impatto organizzativo-procedurale.

Nessuno

Impatto finanziario.

Nessuno

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMISSIONI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO DELLA COMUNITÀ (CPC) E COMMISSIONI EDILIZIE COMUNALI (CEC)

Art. 14 - Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Impatto organizzativo-procedurale.

Con la modificazione dell'attuale composizione delle Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio di Comunità, dalle quali verranno, per effetto della riforma, espunti gli esperti di nomina provinciale, per lo più dipendenti provinciali, si determina un vantaggio organizzativo per la Provincia che riacquista in pienezza proprie risorse umane.

Impatto finanziario.

La norma in esame non comporta un impatto sul bilancio provinciale in termini di maggiori spese o minori entrate. Ne consegue invece un risparmio per il venir meno della necessità di nomina di esperti in CPC di nomina provinciale (ad oggi la spesa media sostenuta è pari a circa 60 mila euro).

Art. 15 - Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Impatto organizzativo-procedurale.

Nessuno.

Impatto finanziario.

Nessuno.

Art. 16 - Modificazioni dell'articolo 70 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Impatto organizzativo-procedurale.

Per effetto della riforma verrà eliminata la generale facoltà per la Giunta provinciale di annullare le

autorizzazioni paesaggistiche delle CPC e la possibilità per gli interessati di ricorrere alla Giunta provinciale avverso le autorizzazioni paesaggistiche delle CPC e avverso le decisioni delle Giunte comunali sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal Sindaco, provvedimenti che dunque diventano definitivi e autonomi. Conseguentemente viene eliminato un procedimento di competenza provinciale.

Impatto finanziario.

Nessuno.

Art. 17 - Modificazioni dell'articolo 107 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Impatto organizzativo-procedurale.

Nessuno.

Impatto finanziario.

Nessuno.

Art. 18 - Modificazioni dell'articolo 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Impatto organizzativo-procedurale.

Nessuno.

Impatto finanziario.

Nessuno.

Capo IV

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 2 MAGGIO 2022, N. 4 (LEGGE PROVINCIALE SULLE FONTI RINNOVABILI 2022)

Art. 19 - Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022 e di disposizione connessa

Impatto organizzativo-procedurale.

Le modifiche apportate dall'articolo 19 alla L.P. 4/2022 non comportano alcun impatto organizzativo-procedurale sulle strutture provinciali. Sono tutte modifiche introdotte per adeguamento a osservazioni effettuate dai ministeri ed incidono su meri aspetti di disciplina degli interventi. L'unica modifica di natura procedurale fissa un termine per il completamento di interventi ma riguarda procedimenti di competenza comunale.

Impatto finanziario.

Nessuno